Prot. n. (COM/99/13201)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

- la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" ed in particolare il comma 1 dell'art. 15 che dispone che la Giunta regionale approvi le modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114/98;

Richiamato altresì il comma 3 del summenzionato art. 15 della L.R. n. 14/99 ove si stabilisce che:

- la Regione autorizza i centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati;

- ai fini dell'autorizzazione regionale i centri di assistenza tecnica devono svolgere le attività fissate al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114 del 1998 anche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria;

- la Regione riconosce prioritariamente i centri di assistenza tecnica costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione delle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica;

Sentite le parti sociali interessate ai sensi di quanto stabilito all'art. 1 della L.R. n. 14/99;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Area Attività Produttive, Dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41;

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale, Ing. Roberto Donati, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare le modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 114 del 1998 di seguito definite:

"Modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica"

1 - La Giunta regionale autorizza i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 114 del 1998, all'esercizio delle attività previste nel loro Statuto.

2 - I Centri sono costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati.

3 - I Centri costituiti in forma consortile o associata dalle organizzazioni di categoria degli operatori

commerciali sono prioritari, ai fini dell'autorizzazione regionale, rispetto agli altri.

4 - Ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri svolgono le seguenti attività, anche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria:

a) assistenza tecnica;
b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
c) gestione economica e finanziaria di impresa;
d) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
e) sicurezza e tutela dei consumatori;
f) tutela ambientale;
g) igiene e sicurezza sul lavoro;
h) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
i) formazione, promozione e sviluppo del commercio elettronico;
l) informazione capillare sulle opportunità che possono derivare dalle leggi nazionali e regionali di intervento a sostegno al settore;
m) indagini di mercato e banche dati;
n) altre materie eventualmente previste dallo Statuto.

5 - I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative e identificabili attraverso apposito marchio.

6 - La Regione può avvalersi dei Centri allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazione regionale e imprese utenti.

7 - La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività del centro di assistenza deve essere presentata alla Giunta regionale e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo;
b) statuto nel quale deve essere previsto lo svolgimento a favore delle imprese delle

attività indicate al precedente punto 4;

c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare, secondo quanto indicato al punto 4;

d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di assistenza e dei requisiti di cui al punto 5;

8 - L'autorizzazione viene rilasciata con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

9 - Entro il 31 maggio di ogni anno i centri di Assistenza tecnica presentano alla Regione una relazione sull'attività svolta.

10 - La Regione sostiene l'attività dei centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale e attraverso i programmi attuativi di cui alla legge n. 266/1997.
I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
I programmi di attività presentati dai Centri di assistenza tecnica costituiti dalle Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative hanno titolo di priorità nell'accesso ai finanziamenti secondo criteri di valutazione che terranno conto della diffusione e dimensione dell'attività sul territorio come disciplinati negli specifici provvedimenti.

2) di pubblicare, per intero, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -